

FORMAZIONE INDIVIDUALE CONTINUA E PERMANENTE - FAQ

Per i quesiti relativi alla formazione a distanza si vedano le note operative

CORSI AMMISSIBILI IN CATALOGO - PROGETTAZIONE

Domanda 1

I corsi che rilasciano abilitazione professionale sono ammessi?

Come previsto al paragrafo 4.1 dell'Avviso, sono ammissibili tutti i corsi, indipendentemente dalla attestazione/certificazione in esito al percorso, della durata compresa tra 16 e 300 ore.

L 'Accompagnatore cicloturistico che non prevede stage può essere erogato? *Sì*

L 'Accompagnatore turistico che prevede stage può essere erogato? *No*

Domanda 2

Se organizzo corsi modulari, posso derogare dalle ore previste dalla scheda corso come per gli standard? (es: Operatore specializzato in paghe e contributi: scheda corso minimo 300 ore, percorsi modulari in totale 200 ore)

L'agenzia formativa deve sempre tener conto delle durate oltre che dei contenuti dei corsi, come indicati nel Repertorio regionale (in questo caso nelle schede corso). In generale valgono anche per le attività di formazione individuale continua e permanente le regole comuni in materia di deroga ore. Nel caso, l'agenzia formativa in fase di progettazione dovrà evidenziare nella descrizione del percorso didattico i requisiti dei partecipanti (tutti) che consentano la riduzione del monte ore complessivo.

Domanda 3

Devo prevedere la micro-progettazione obbligatoriamente su tutti i percorsi?

Sì. In mancanza di un approfondimento a livello di micro-progettazione il percorso è respinto.

Domanda 4

Rispetto ai principi orizzontali e alle priorità su percorsi per i quali non si prevedono certificazioni in uscita su questi obiettivi, essendo richiesto il formulario è possibile non indicare nulla sui temi direttamente nei percorsi? neanche modalità e strumenti, corretto?

Corretto: l'agenzia formativa descrive obbligatoriamente nella scheda priorità (cd. formulario obiettivi trasversali e priorità regionali) come valorizza all'interno dei corsi i principi orizzontali di cui all'art. 9 del Reg. UE 2021/1060 e le priorità regionali relative alle competenze digitali trasversali e alle tecnologie informatiche. Non occorre perciò indicare nulla in merito nel progetto didattico (neppure nelle modalità/strumenti), a meno che naturalmente non si selezioni l'obiettivo specifico ai fini della certificazione.

Domanda 5

I corsi "Conduttore generatori di vapore" sono ammissibili?

No, perché prevedono lo stage.

Domanda 6

E' possibile utilizzare un obiettivo tratto da un profilo normato?

Per quanto riguarda l'uso dei profili normati si deve fare riferimento a quanto previsto dalla D.D. n. 359 del 21/07/2023 e dall'Avviso, al paragrafo 4.2, nella parte in cui si ricorda che l'uso parziale di profili e obiettivi regolamentati presenti nel Repertorio Regionale Piemontese delle qualificazioni non è consentito se non per i corsi di aggiornamento (non obbligatori) di persone già qualificate o abilitate.

Domanda 7

Se progetto un corso di qualifica/specializzazione non normato, posso derogare alle ore di stage previste dalla scheda corso?

Sì. In questo caso l'agenzia formativa nella progettazione dovrà motivare adeguatamente la deroga allo stage (ad es. specificando come le modalità che verranno utilizzate siano più coerenti con le caratteristiche dei destinatari rispetto allo stage).

Domanda 8

E' possibile presentare percorsi relativi alle lingue straniere a indirizzo tecnico-commerciale, anche di durata diversa dagli standard (ad es: Elementi di inglese commerciale), utilizzando competenze coerenti tratte da profili professionali?

No, i corsi di lingua possono essere presentati solo utilizzando il percorso standard.

Domanda 9:

Può essere inserito in Catalogo il corso "Competenze per operare nei centri antiviolenza e nelle case rifugio" per consentire alle persone interessate di svolgere la formazione iniziale prevista dall'intesa n. 146/CU del 14 settembre 2022?

Il corso può essere inserito in Catalogo solo per chi ha già svolto l'affiancamento di almeno 60 ore presso Centri antiviolenza o Case rifugio iscritti all'albo regionale consultabile all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/diritti/antiviolenza/centri-antiviolenza-mappe-attivita-per-donne-vittime-violenza>.

Per essere ammissibile il corso dovrà essere progettato a partire dalla scheda corso (codice identificativo 766), utilizzando in questo caso eccezionalmente la funzione deroga ore e inserendo una durata di 60 ore in quanto non è previsto lo stage. Nel campo "note deroga" occorre inserire la seguente frase "viene applicata una deroga ore in quanto le allieve hanno già svolto almeno 60 ore di affiancamento presso Centri antiviolenza o Case rifugio iscritte all'albo regionale, come da dichiarazione del CAV/CF acquisita agli atti dell'agenzia e che sarà allegata all'attestazione di validazione di competenze".

Nella sezione "altri prerequisiti in ingresso" deve essere inoltre esplicitato che "per la partecipazione al corso le allieve devono essere in possesso di un'attestazione di avvenuto svolgimento dell'affiancamento di almeno 60 ore presso Centri antiviolenza o Case rifugio iscritte all'albo regionale". Tale informazione deve essere anche inserita nella descrizione per l'orientamento.

Affinché l'attestazione risulti valida ai sensi della normativa, nel campo note dell'attestato "annotazioni integrative" dovrà essere riportata la seguente dicitura: "L'attestato è considerato equivalente a quello rilasciato in esito alla frequenza del corso con durata di 120 ore".

AGGIORNAMENTO CATALOGO

Domanda 1

Durante l'aggiornamento del catalogo, ferma restando la possibilità di aggiungere nuovi titoli in numero uguale ai titoli attivati, posso, in aggiunta eliminare uno o più titoli e sostituirli con altri?

La sede formativa può decidere di ritirare uno o più corsi, tuttavia il numero massimo dei corsi che può presentare in fase di aggiornamento dipende unicamente dal numero di corsi attivati. Nel caso proposto se per esempio la sede in questione ha attivato 4 corsi e ne ritira 2, potrà comunque sempre presentare solo 4 corsi.

Domanda 2

Durante l'aggiornamento del catalogo, se un corso non è più conforme all'Avviso perché il profilo di riferimento è diventato obsoleto, devo sostituirlo con lo stesso corso (riprogettato a partire dal nuovo profilo) oppure posso sostituirlo con un'altra offerta formativa?

La sede formativa può decidere sostituire il corso con un corso diverso. I casi in cui si renda necessario provvedere alla sostituzione di un corso per sopravvenuta obsolescenza del percorso formativo non rientrano nei limiti previsti dall'Avviso al numero di interventi presentabili.

Domanda 3

Se in fase di costituzione del catalogo decido di presentare meno corsi di quelli che avevo attivato sui cataloghi 2019-2022, posso farlo al primo aggiornamento? es: ho 12 titoli disponibili, ne presento solo 6, posso presentarne altri 6 al primo aggiornamento?

La sede formativa può presentarne altri 6 in fase di primo aggiornamento solo se ha già attivato tutti e 6 i corsi già inseriti nel catalogo 2023-2027. Non ci sono, infatti, per il primo aggiornamento condizioni particolari per le sedi già titolari di corsi a catalogo.

Domanda 4

Al paragrafo 5.1.1 dell'Avviso si prevede la possibilità, in fase di aggiornamento catalogo, di presentare un numero di corsi massimo pari al numero di corsi per i quali sia stata avviata almeno un'edizione. Se una sede ha 4 corsi a catalogo, in fase di aggiornamento potranno quindi essere presentati eventualmente un massimo di ulteriori 4 corsi potenziando quindi il catalogo o si intende una sostituzione?

Se una sede ha attivato 4 corsi a far data dalla presentazione della proposta di inserimento a catalogo immediatamente precedente potrà presentare domanda per inserire a catalogo ulteriori 4 corsi, arrivando così ad un'offerta di 8 corsi.

*Nella tabella seguente si riportano alcuni **esempi** per provare a esplicitare meglio alcune situazioni che possono verificarsi in merito al numero di corsi che si possono presentare in fase di aggiornamento:*

agenzia ABC, sede 1, che riporta nelle righe alcuni casi in cui la sede presenta e attiva un determinato numero di corsi, a titolo esemplificativo:

	n. corsi a catalogo dopo la costituzione	n° corsi attivati tra ← →	corsi che la sede presenta in fase di aggiornamento 1	n. corsi a catalogo dopo aggiornamento 1	n° corsi attivati tra ← →	corsi che la sede presenta in fase di aggiornamento 2	n. corsi a catalogo dopo aggiornamento 2	
caso 1	4	2	(max) 2	6	2	(max) 2	8	e così via
caso 2	4	2	decide di non presentare	4	2 (diversi da quelli della colonna 2)	(max) 4	8	
caso 3	4	2	decide di non presentare	4	2 (uguali a quelli della colonna 2)	(max 2)	6	
caso 4	4	0	(max) 1	5	0	(max) 1	6	(*) attenzione

(*) i corsi per i quali non sia stata attivata nessuna edizione corsuale **dopo due anni** dall'inserimento in catalogo sono automaticamente eliminati dal Catalogo stesso e non possono essere ripresentati per un anno.

Domanda 5

Una sede formativa ha attivato i corsi A, B e C nel periodo precedente lo sportello 1 di aggiornamento del catalogo, e ha avviato un'edizione del corso B e una del corso C nel periodo tra lo sportello 1 e lo sportello 2 di aggiornamento. Quanti corsi potrà presentare nello sportello 1? E quanti nello sportello 2?

L'Avviso considera la proposta di inserimento corsi a catalogo immediatamente precedente come momento da cui verificare se il corso ha generato edizioni. Quindi: nello sportello di aggiornamento 1 la sede potrà presentare 3 corsi (3 sono i corsi che hanno generato edizioni alla data di apertura dello sportello); nello sportello di aggiornamento 2, l'ufficio verificherà se l'agenzia ha già presentato domanda nell'aggiornamento 1, in caso affermativo verificherà quanti corsi della sede hanno generato edizioni avviate dalla data di apertura dello sportello 1 alla data di apertura dello sportello 2 e terrà conto solo di quelli. Pertanto nello sportello 2 potrà presentare 2 corsi anche se i corsi attivati sono gli stessi (B e C).

Domanda 6

Se voglio presentare nuovi corsi in occasione di un aggiornamento del Catalogo devo allegare nuovamente la scheda relativa alle priorità (cd. Formulario obiettivi trasversali e priorità regionali)? Posso invece far riferimento a quella già allegata a domande precedenti?

L'agenzia formativa che sia già titolare di corsi nel Catalogo dell'Offerta formativa e in fase di aggiornamento voglia presentarne altri può decidere se allegare una nuova scheda priorità oppure, se quella precedente è coerente anche con la nuova proposta formativa, fare riferimento a

quella precedentemente allegata (evidenziandone gli estremi) come nell'esempio **“format
referenziato scheda priorità”**

Domanda 7

Se in fase di aggiornamento presento un corso nuovo i cui contenuti non sono coerenti con quanto descritto nel precedente formulario, nella compilazione del formulario devo comunque riproporre i contenuti di quello precedente?

No. Il formulario è legato alla relativa domanda, quindi non annulla o sostituisce un formulario precedente. Se quanto descritto nella scheda relativa alle priorità non è coerente con la nuova proposta formativa, sarà necessario allegare una nuova scheda riferita però solo al nuovo percorso.

BUONO FORMAZIONE AZIENDALE

Domanda 1

Il titolare di impresa individuale deve chiedere un buono formazione aziendale o può chiedere anche un buono formazione individuale?

I titolari/coadiuvanti d'impresa, i professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi, i lavoratori autonomi titolari di partita Iva possono chiedere un buono aziendale per qualunque tipologia di corso (ed è sempre corretto il ricorso al buono aziendale), possono comunque chiedere un buono formazione individuale, ma soltanto per la partecipazione ad attività formative non collegate – direttamente o indirettamente – con la propria attività professionale. I corsi di lingue, di informatica gestionale, di comunicazione, ecc. sono considerati sempre connessi, seppur indirettamente, con l'attività svolta.

Domanda 2

Se un operatore economico chiede un buono formazione aziendale, la quota di cofinanziamento cambia in base alla dimensione?

No. Per ogni attività formativa il buono formazione aziendale copre una quota di norma pari al 70% del costo della stessa indicato a catalogo; la quota complementare è a carico dell'impresa/soggetto assimilato e non può in ogni caso superare la somma di 500 Euro.

Domanda 3

Un lavoratore autonomo titolare di Partita Iva in possesso di un'attestazione Isee pari o inferiore a 10.000 euro, che richiede un buono formazione aziendale, è esente dal pagamento della quota di cofinanziamento?

No. Nel caso del buono formazione aziendale l'esenzione dalla quota di cofinanziamento è prevista solo per la frequenza di corsi finalizzati all'acquisizione di una qualifica/specializzazione professionale e per le lavoratrici inserite in percorsi di formazione tradizionalmente a netta prevalenza maschile (Meccanica; Produzione e manutenzione di macchine; Impiantistica).

Domanda 4

Il titolare di un'impresa agricola e il suo coadiuvante possono partecipare, con un buono aziendale al corso Manutentore del verde?

No, il titolare/coadiuvante di impresa agricola non può partecipare al corso di manutentore del verde né a nessun corso a catalogo direttamente o indirettamente connesso con la propria attività (compresi i corsi di carattere trasversale, es. lingue, contabilità, informatica ecc.) perché, come indicato al paragrafo 2 dell'Avviso, non possono essere destinatari di buoni aziendali i lavoratori delle imprese/soggetti assimilati (compresi quindi i titolari/coadiuvanti) operanti unicamente nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (si veda anche la nota 7 a pagina 7).

Domanda 5

Cosa si intende per aiuti “de minimis”? E qual è il significato di impresa unica?

Il buono formazione aziendale rientra nel campo di applicazione del Regolamento 2023/2831 relativo all'applicazione agli aiuti “de minimis”, il cui importo concesso a un'impresa unica (ossia l'impresa che riceve gli aiuti e le imprese collegate) non può superare i 300.000,00 euro nell'arco di 3 anni.

Domanda 6

L'amministratore delegato di una s.r.l. può essere destinatario di buono aziendale?

L'Avviso individua tra gli operatori economici destinatari di buono formazione i titolari d'impresa. Nelle imprese dotate di personalità giuridica (SRL, SPA, Società Cooperative), il titolare è generalmente la persona fisica (o le persone fisiche) che detiene il possesso di una quota del capitale sociale superiore al 25%.

Domanda 7

Nella compilazione dell'anagrafica delle aziende richiedenti il buono formazione aziendale, nel caso di una persona iscritta a un ordine/collegio o titolare di partita iva (non iscritta a ordine/collegio, ma neppure titolare di ditta individuale iscritta in camera di commercio), che “Tipo soggetto RNA” e “Forma giuridica RNA” devo indicare?

In questo caso è necessario indicare Professionista e Altre Forme.

BUONO FORMAZIONE INDIVIDUALE

Domanda 1

In quale momento il partecipante deve versare la quota privata di cofinanziamento?

Il partecipante è tenuto a versare la quota del costo del corso a proprio carico entro il termine dell'attività, esclusivamente con le modalità previste dall'Avviso. Il mancato pagamento o il pagamento con modalità diverse comportano la non rimborsabilità del buono formazione. L'agenzia formativa non può richiedere al partecipante il pagamento della quota privata prima di aver presentato la domanda di finanziamento dei buoni formazione alla Regione.

Domanda 2

Nel caso in cui il corso preveda un importo a carico del lavoratore maggiore di 500,00 euro, la quota rimanente non coperta dal “buono formazione” come viene retribuita?

500,00 euro è l'importo massimo a carico dell'allievo, la restante quota del costo del corso è coperta dal buono formazione pagato dalla Regione.

Domanda 3

Le abilitazioni professionali e le idoneità professionali rientrano nella categoria delle specializzazioni e quindi sono esenti da cofinanziamento?

No. L'Avviso prevede l'esenzione dal cofinanziamento privato solo per la partecipazione a corsi di qualifica/specializzazione non anche per altre tipologie di certificazione.

Domanda 4

Che cosa si intende per “domanda di finanziamento unica per sportello consentita”?

Domanda di finanziamento unica vuol dire che in occasione di ciascuno sportello per il finanziamento dei buoni formazione un'agenzia formativa potrà presentare un'unica domanda con l'elenco di tutti i buoni, individuali e aziendali, richiesti per quello sportello.

Domanda 5

È previsto un valore economico massimo complessivo pro capite di assegnazione dei buoni formazione nel periodo di durata del catalogo?

No, non è previsto alcun limite.

Domanda 6

Se un allievo si ritira dal corso, l'agenzia formativa può sostituirlo in autonomia, tramite la procedura informatica, o deve chiedere l'autorizzazione alla Regione?

Come descritto al paragrafo 9.1.3 dell'Avviso, le agenzie formative possono sostituire, all'interno della stessa operazione (=autorizzazione ricevuta in occasione di uno sportello per il finanziamento dei buoni formazione), i buoni riferiti a allievi ritirati (o non ammessi al rimborso) senza necessità di autorizzazione, ma direttamente tramite l'applicativo informatico FLAIDOM, che verificherà che ricorrano le condizioni previste per la sostituzione: capienza delle risorse rispetto al finanziamento autorizzato sull'operazione e fino al limite massimo del 25% dell'importo autorizzato (sempre sull'operazione).

Es. 1) l'importo finanziato sull'operazione è di 10.000, a seguito di ritiri di 4 buoni l'economia è di 2.000 euro, si chiede la sostituzione per un importo di 1.000 euro, in questo caso c'è capienza di risorse;

sullo stesso importo finanziato si possono fare sostituzioni fino a un importo di 2.500 euro (25%), la sostituzione è possibile perché entro il limite del 25%.

Es. 2) l'importo finanziato sull'operazione è di 10.000, a seguito di ritiri di buoni individuali l'economia è di 3.500 euro, si chiede la sostituzione per un importo di 3.000 euro, in questo caso c'è capienza di risorse ma sullo stesso importo finanziato si possono fare sostituzioni fino a un importo di 2.500 euro (25%), la sostituzione non è possibile perché è superato il limite del 25%.

Si ricorda che i buoni possono essere sostituiti solo con buoni della stessa tipologia (buoni individuali con buoni individuali, buoni aziendali con buoni aziendali) e le due condizioni devono sussistere all'interno della stessa operazione.

Domanda 7

Devo sostituire un buono formazione chiedendone uno di pari importo (500 euro) ma ho come residuo per le sostituzioni solo 300,00 euro. Posso ugualmente procedere con la richiesta solo per 300 euro ?

No, può essere richiesto un buono in sostituzione solo di importo minore o uguale a 300,00 euro.

ALTRO

Domanda 1

Se il percorso prevede sicurezza generale e specifica, posso riconoscere credito a chi ha già attestato anche se i crediti sono esclusi dal bando?

Premesso che l'erogazione degli interventi di formazione obbligatoria sulla sicurezza è ammissibile solo nei percorsi, anche modularizzati, di qualifica/specializzazione per la frequenza della parte di laboratorio/pratica, in ogni caso l'Avviso esplicita che l'allievo/a assente dalla lezione non può in nessun caso essere giustificato, neppure con un credito.

Domanda 2

Il preventivo di un corso può essere riparametrato dal valore UCS stabilito ad un valore più basso?

No, il valore dell'U.C.S. è fisso a 12,75 euro ora pro capite.

Domanda 3

Cosa si intende al paragrafo 9.1 dell'Avviso con "non è possibile inserire nella stessa ed corsuale partecipanti con buoni finanziati su domande di contributo diverse"?

La frase dell'Avviso sopra riportata sta a indicare che in un'edizione possono essere inseriti solo partecipanti il cui buono formazione è stato richiesto nella stessa (unica) domanda di finanziamento: infatti, in occasione di ciascuno sportello per il finanziamento dei buoni formazione l'agenzia formativa può presentare un'unica domanda con l'elenco di tutti i buoni richiesti per quello sportello; i buoni dovranno essere inseriti nelle edizioni che dovranno concludersi entro 10 mesi dalla data di comunicazione dell'approvazione della domanda. A titolo esemplificativo non sarà possibile inserire in una stessa edizione buoni richiesti nello sportello 1 e buoni richiesti nello sportello 2.

Domanda 4

Quando è possibile ricorrere a un laboratorio esterno alla sede accreditata titolare delle attività formative? Come viene autorizzato?

Laddove l'ubicazione del laboratorio (lo stesso per tutte le edizioni del corso) non coincida con la sede accreditata titolare delle attività formative occorre indicarla nel progetto didattico. L'utilizzo di tale laboratorio esterno si intende autorizzato con l'approvazione del corso. Si ricorda che il ricorso a laboratori esterni non è consentito se non in casi eccezionali, adeguatamente motivati (es. quando si tratta di laboratori particolari, di uso non comune).

Domanda 5

Nella progettazione di un corso di informatica di cui non esiste un percorso standard utilizzo un profilo che non è informatico. In questo caso, nel formulario devo comunque compilare il box relativo alla priorità regionale "Tecnologie informatiche"?

Sì perché, pur trattandosi di un corso di informatica, il profilo non è informatico.

Domanda 6

Quali documenti devono essere presenti nella Cartella del Partecipante?

Nella Cartella del partecipante devono essere presenti i seguenti documenti:

- *Modulo richiesta buono formazione individuale o buono formazione aziendale (comprensivo della Scheda anagrafica occupati), reperibile al link <https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/formazione-individuale-continua-permanente-2023-2027-avviso-aggiornato> sezione Altri Allegati*
- *Contratto/patto formativo, reperibile al link <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/registri-modulistica-programmazione-fse-2021-2027> sezione Cartella del partecipante – Contratto adulti*
- *Informativa privacy, reperibile al link <https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/formazione-individuale-continua-permanente-2023-2027-avviso-aggiornato> sezione Altri Allegati – informativa ai destinatari aggiornata.*

Domanda 7

Chi deve sottoscrivere l'informativa privacy nel caso del buono formazione aziendale?

Per il buono formazione aziendale l'informativa deve essere veicolata sia al datore di lavoro che richiede uno o più buoni formazione per i propri addetti sia all'allievo individuato dal datore di lavoro per partecipare al corso. Nel caso in cui operatore economico e allievo coincidano è sufficiente la presa visione dell'interessato di una sola informativa, negli altri casi lo stesso documento può essere sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore oppure possono essere prodotti due documenti (uno per ciascuno degli interessati

Domanda 8

Quale modalità devo utilizzare per iscrivere gli allievi con buono nell'applicativo "Gestione allievi e inizio corsi"?

Dopo aver creato l'edizione del corso a catalogo nella procedura informatica Gestione allievi e inizio corsi, per iscrivere (anche dopo l'avvio dei corsi) gli allievi con buono formativo, compresi quelli con buono in sostituzione, è necessario selezionare la modalità di "Iscrizione da catalogo". In questa fase è necessario apporre molta attenzione in quanto se l'allievo, per errore, viene iscritto utilizzando la funzione dal codice fiscale, esso verrà considerato a tutti gli effetti un allievo senza buono e quindi pagante l'intero costo del corso.

Domanda 9

Alle attività formative possono partecipare anche allievi senza buono?

Possono partecipare alle attività formative a catalogo anche allievi a pagamento, per i quali non è stato richiesto o ottenuto il buono formazione, purché abbiano i prerequisiti (didattici) eventualmente previsti per la partecipazione al corso e paghino all'agenzia formativa l'intero costo del corso indicato a catalogo. Questi vengono inseriti direttamente nella procedura Gestione allievi e inizio corsi utilizzando la funzione di iscrizione dal codice fiscale.

Domanda 10

È possibile annullare il ritiro di un buono formativo?

No, non è possibile annullare un ritiro di un buono formativo così come non è possibile annullare il ritiro di un allievo da un corso.

Domanda 11

Qual è la procedura da seguire in caso di recupero di una o più lezioni da parte di allievi assenti?

Nella procedura Gestione Allievi e inizio corsi occorre aggiungere una o più lezioni al calendario selezionando nel menù a tendina la tipologia lezione “Recupero didattico e amministrativo”. A questa/queste lezione/i saranno registrati come presenti solo gli allievi che effettuano il recupero, tutti gli altri saranno assenti.

Domanda 12

Qual è la procedura da seguire in caso di corsi in cui alcune ore sono erogate a distanza?

Su Gestione allievi e inizio corsi deve essere inserito il link di accesso alla piattaforma utilizzata. Per le lezioni in FAD devono essere utilizzati i Registri FAD reperibili al link <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/registri-modulistica-programmazione-fse-2021-2027> sezione Registri FAD.

Ci saranno quindi 2 registri, uno cartaceo per le ore in presenza e uno FAD (che non deve essere vidimato) per le ore a distanza e dovranno essere conservate tutte le tracciatore dei log, anche in formato non modificabile (.pdf)

Domanda 13

Se un allievo non può essere presente all'ultima lezione per svolgere il test finale, quando può recuperarlo?

Il recupero del test finale può essere fatto o prima o dopo l'ultima lezione. In Gestione allievi e inizio corsi deve essere inserita a calendario una lezione di recupero didattico e amministrativo, a cui risulterà presente solo l'allievo interessato, mentre tutti gli altri allievi saranno indicati come assenti. In casi eccezionali può essere effettuato anche durante una lezione già programmata, consentendo all'allievo di staccarsi temporaneamente per eseguire il test, ovviamente senza inserire una lezione di recupero, ma solo annotandolo nelle note della lezione interessata.

